

Conoscere e lavorare nel Waste Management.



Consorzi di filiera e gli accordi nazionali per la raccolta, il recupero e
il riciclo dei rifiuti

Ing. Francesco Sicilia
Direttore Generale Unirima

Argomenti

- CONAI
- Le funzioni del CONAI
- Il Contributo Ambientale CONAI - CAC
- Accordo di Programma Quadro ANCI - CONAI
- I Consorzi
- I Consorzi di filiera del CONAI
- I sistemi autonomi
- Obiettivi riciclo e recupero imballaggi
- Accordo di Programma Quadro ANCI - CONAI
- I Comuni raccolgono, CONAI deve garantire la copertura dei costi ex art. 222 D.lgs 152/06
- Accordo ANCI - CONAI - COREVE
- Accordo ANCI - CONAI - COMIECO
- Accordo ANCI - RICREA
- Accordo ANCI - CiAL
- Accordo ANCI - BIOREPACK
- Accordo ANCI - CORIPET
- Accordo ANCI - CdcNPA e CdcRAEE
- Nuovo accordo di programma per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta

Definizioni

- **Imballaggio:** *«prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo».* La definizione di imballaggio è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/Cee , così come modificata dalla direttiva 2004/12/Ce
- **Imballaggio Primario** (o imballaggio per la vendita): Imballaggio concepito in modo da costruire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore
- **Imballaggio Secondario** (o imballaggio multiplo): Imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente o che serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **Imballaggio Terziario** (o imballaggio per il trasporto): *«Imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, delle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;»*

Gestione dei rifiuti di imballaggio

L'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira ai seguenti principi (rif. 219 D.Lgs 152/06)

- incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio,
- incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata
- promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
- riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;
- applicazione di misure di prevenzione
- incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti

Gestione dei rifiuti di imballaggio

- individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale, a tal fine promuovendo per tali soggetti e i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione, in condizioni di parità tra loro, e che i Comuni ovvero gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, organizzino la raccolta differenziata;
- promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;
- informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori.

la responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio del *“chi inquina paga”*, pone a capo di produttori e utilizzatori la responsabilità della *“corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti”* (art. 221). È responsabilità del *“produttore”* il perseguimento degli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero stabiliti dalla normativa in vigore.

Obblighi dei produttori e degli utilizzatori

Gli obblighi dei produttori e degli utilizzatori sono riportati nell'art. 221 del Dlgs 152/06

- *1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale.*
- *2... (omissis)...*
- *3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del **Consorzio nazionale imballaggi** di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:*
 - a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;*
 - b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;*
 - c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.*
- *4. (omissis)...*
- *5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione.*

Obblighi dei produttori e degli utilizzatori

Gli obblighi dei produttori e degli utilizzatori sono riportati nell'art. 221 del Dlgs 152/06

10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti:

a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati;

b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari;

c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b);

d) i costi del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'allegato C del presente decreto legislativo;

e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;

f) i costi per un'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi;

g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.

Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica amministrazione

Gli obblighi della Pubblica Amministrazione riportati nell'art. 222 del Dlgs 152/06

1. *Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:*

a) garantiscono la copertura della raccolta differenziata in maniera omogenea in ciascun ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero in ciascun Comune, su tutto il suo territorio promuovendo per i produttori e i relativi sistemi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio di concorrenza, l'accesso alle infrastrutture di raccolta, in condizioni di parità tra loro;

b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'allegato C del presente decreto legislativo, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni.

2. *I servizi di cui alla lettera b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di gestione territoriale ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (Tari).*

CONAI (Art. 224 DLgs 152/06)

- Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive.

Le funzioni del CONAI

Il CONAI svolge le seguenti funzioni:

- a) **definisce**, in accordo con le Regioni e con le Pubbliche amministrazioni interessate, **gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato** che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
- b) **definisce**, con le Pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), **le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata**;
- c) **elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di prevenzione** di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225;
- d) **promuove accordi di programma** con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;
- e) **assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi** di cui all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e **gli altri operatori economici**, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale Conai, di cui alla lettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero è in ogni caso ridotta la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;
- ...

Le funzioni del CONAI

- ...
- f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, consorzi e gli altri operatori economici;
- g) **organizza, in accordo con le Pubbliche Amministrazioni, le campagne di informazione** ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter) e d-quater);
- h) **ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata**, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. **A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale Conai.**

Il Contributo Ambientale CONAI - CAC

Utilizzatori	Produttori
“I commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni” (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).	“I fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio” (art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06).
Soggetti esclusi	
Sono esclusi gli utenti finali degli imballaggi, ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce acquistata.	

- Il contributo ambientale è attribuito dal CONAI, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i Consorzi, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.

Il Contributo Ambientale CONAI - CAC

Art. 224 Comma 8:

Il contributo ambientale del CONAI (CAC) è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale contributo è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.

Il Contributo Ambientale CONAI - CAC

Materiale	CAC in vigore (euro/tonnellata)	CAC dal 1° luglio 2022 (euro/tonnellata)
ACCIAIO	12	8
ALLUMINIO	10	7
CARTA fascia 1 (base)	10	5
PLASTICA fascia A.1	104	60
PLASTICA fascia A.2	150	150
PLASTICA fascia B.1	149	20
PLASTICA fascia B.2	520	410
PLASTICA fascia C	642	560
VETRO	33	29

La tabella riporta i valori del CAC

Dopo la riduzione entrata in vigore dal 01/01/2021, dal 01/07/2022 c'è stata una ulteriore diminuzione CAC per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro.

Non sono cambiati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi, a quelli di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all'80%) e a quelli di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata). Dal 1° luglio 2022 i valori complessivi saranno 25 euro/tonnellata per i primi, 115 euro/tonnellata per quelli di tipo C, e 245 euro/tonnellata per quelli di tipo D.

Dal 1° gennaio 2023, gli imballaggi in plastica saranno classificati in nove fasce con differenti valori contributivi, anziché nelle cinque attuali.

Accordo di Programma Quadro ANCI – CONAI

Art. 224 comma 5 DLgs 150/06

- 5. Al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, Conai ed i sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi collettivi operanti e i gestori delle piattaforme di selezione (Css), con l'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), con l'Unione delle Province italiane (Upi) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce:
 1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1 e 2 del presente decreto legislativo;
 2. le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero;
 3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.

Accordo di Programma Quadro ANCI – CONAI

Art. 224 comma 5 DLgs 150/06

- 5-bis. L'accordo di programma di cui al comma 5 è costituito da una parte generale e dai relativi allegati tecnici per ciascun materiale di cui all'allegato E. Gli allegati tecnici prevedono i corrispettivi calcolati secondo le fasce di qualità, tenendo conto delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, che sono stabilite tramite analisi merceologiche effettuate da un soggetto terzo, individuato congiuntamente dai soggetti sottoscrittori, nominato dagli Enti di governo d'ambito territoriali ottimali, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni con oneri posti a carico dei sistemi collettivi.
- 6. L'accordo di programma di cui al comma 5 è trasmesso all'Autorità di cui all'articolo 207 182 183 , che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
- 7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.

I CONSORZI

Art. 223 DLGS 152/06

Il Sistema CONAI si basa sull'attività di 7 Consorzi rappresentativi dei materiali che vengono utilizzati per la produzione di imballaggi:

1. acciaio
2. alluminio
3. carta
4. legno
5. plastica
6. vetro
7. plastica biodegradabile e compostabile

I CONSORZI

Art. 223 DLGS 152/06

- 1. I produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.
- 2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro 31 dicembre 2008, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore ... (omissis).
.. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio.

I Consorzi di filiera del CONAI

1) COMIECO (Conorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi a base Cellulosica)

Nasce nel 1985 dalla volontà di un gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”. Nel 1998 si è costituito in Consorzio Nazionale nell’ambito del sistema Conai.



2) CO.RE.PLA. (Conorzio Nazionale per la Raccolta il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di imballaggio in Plastica)

Consorzio per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, a cui partecipa l’intera filiera industriale: produttori e trasformatori di materie plastiche per la fabbricazione di imballaggi, imprese utilizzatrici e recuperatori/riciclatori di rifiuti di imballaggi in plastica.



3) CO.RE.VE. (Conorzio nazionale riciclo e recupero dei rifiuti d’imballaggio in vetro)

Vi aderiscono tutti i produttori di imballaggi in vetro e gli importatori, sia imbottigliatori che grossisti. Il Consorzio razionalizza, organizza, gestisce e promuove, il riciclo dei rifiuti d’imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata nazionale.



I Consorzi di filiera del CONAI

4) RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi in Acciaio)

Ricrea è il Consorzio che dal 1997 si preoccupa di assicurare il riciclo degli imballaggi in acciaio quali barattoli, scatolette, tappi, fusti, latte, lattine e bombolette provenienti dalla raccolta differenziata organizzata dai comuni italiani



5) CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio)

opera da oltre vent'anni con il compito di avviare a riciclo e recupero gli imballaggi di alluminio alla fine del loro ciclo di vita, provenienti dalla raccolta differenziata fatta dai Comuni.



6) RILEGNO (Consorzio Nazionale per la Raccolta il Recupero ed il Riciclaggio degli Imballaggi in legno)

Consorzio che da quasi 25 anni ha il compito di organizzare e garantire in tutta Italia la prevenzione, il recupero e il riciclo degli imballaggi in legno.



I Consorzi di filiera del CONAI

7) **BIOREPACK** (Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile)



Biorepack è il nuovo consorzio (sistema di responsabilità estesa del produttore) per la gestione del fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile certificati conformi alla norma standard EN 13432.

E' il primo consorzio europeo per il riciclo organico degli imballaggi in bioplastica e settimo consorzio di filiera del sistema CONAI. Compito del Consorzio è l'avvio a riciclo, nel circuito della raccolta differenziata della frazione organica, degli imballaggi che a fine vita sono trasformati, con specifico trattamento industriale, in energia sotto forma di biogas ed in compost, fertilizzante naturale che può tornare alla terra e rivitalizzare il suolo. Il rifiuto organico, che dalle cucine viene raccolto in modo differenziato, rappresenta oggi il flusso più importante dei rifiuti domestici raccolti separatamente rappresentando il 40% di tutte le raccolte differenziate in Italia.

I Sistemi Autonomi

IL DLGS 152/06 prevede per i produttori di imballaggio anche alternative rispetto all'adesione ai Consorzi di filiera. Infatti, questi possono "organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale" (art. 221, comma 3, lett. a) oppure mettere in atto "un sistema di restituzione dei propri imballaggi" (art. 221, comma 3, lett. c).

Ad oggi 3 sono i sistemi autonomi esistenti che fanno capo tutti alla filiera del recupero degli imballaggi in plastica.



P.A.R.I., sistema autonomo sviluppato da Aliplast S.p.A. per la gestione dei propri rifiuti di imballaggi flessibili in PE, ascrivibili al circuito Commerciale e Industriale.



CO.N.I.P., sistema che si occupa di organizzare, garantire e promuovere la raccolta e il riciclaggio di casse e di pallet in plastica dei propri consorziati a fine ciclo vita.




CORIPET, sistema riguardante la gestione degli imballaggi in PET per liquidi alimentari.

Obiettivi di riciclo imballaggi

Obiettivi della nuova Direttiva imballaggi: Direttiva (UE) 2018/852 in vigore dal 4 luglio 2018

- Riciclo complessivo imballaggi:
 - 65% al 2025
 - 70% al 2030
- Obiettivi riciclo per singolo materiale:



Obiettivi di riciclo imballaggi




Tabella fonte CONAI

Accordo di Programma Quadro ANCI – CONAI 2020/2024


- L'Accordo Quadro ANCI-CONAI è lo strumento, previsto già dal Decreto Ronchi del 1997 e poi dal D.Lgs 152/06, attraverso il quale il sistema Conai eroga ai Comuni italiani la **copertura degli oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.**

- L'Accordo vigente è stato sottoscritto nel 2020 e ricalca i precedenti, i Comuni o soggetti da loro delegati sottoscrivono le convenzioni con il sistema CONAI-Consorzi per il riconoscimento di un corrispettivo economico in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio raccolti.
- L'Accordo è costituito da una parte generale che riporta i principi e le modalità applicative generali e dagli Allegati Tecnici, uno per ogni materiale, che disciplinano le convenzioni che ciascun Comune, direttamente o tramite un soggetto terzo, può sottoscrivere con ciascun Consorzio di Filiera.
- Le convenzioni dell'Accordo quadro sono una possibilità per i Comuni, non un obbligo, in virtù del carattere sussidiario proprio del sistema consortile e delle caratteristiche dell'Accordo Quadro stesso.
- Operativamente, ciascun Comune che ha attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di un materiale, sottoscrivendo la relativa convenzione, si impegna a conferire i rifiuti di imballaggio al Consorzio di Filiera, secondo le modalità riportate nell'Allegato Tecnico relativo. Parallelamente, il Consorzio di Filiera si impegna a ritirare il materiale e garantirne il successivo avvio a riciclo. Il Consorzio di Filiera si impegna, inoltre, a garantire il riconoscimento di corrispettivi, variabili in funzione della quantità e della qualità del materiale conferiti, che costituiscono gli oneri della raccolta differenziata.



Accordo di Programma Quadro ANCI – CONAI 2020/2024

Immagine da sito Conai



Francesco Sicilia
Direttore Generale Unirima

Costi ex art. 222 D.lgs 152/06

	COMUNI (E CITTADINI)	CONAI - CONSORZI DI FILIERA
OBBLIGHI	Fare la raccolta differenziata	Garantire la copertura dei costi come da art. 222, commi 1 e 2 D.lgs 152/06
STRUMENTO	ACCORDO QUADRO NAZIONALE ANCI CONAI	
POSSIBILITA'	Sottoscrivere le convenzioni con i Consorzi di Filiera	-
IMPEGNI	Organizzare la raccolta differenziata degli imballaggi oggetto di convenzione e conferire i materiali ai Consorzi	Garantire il ritiro e l'avvio a riciclo dei materiali e riconoscere i corrispettivi come da art. da art. 222, commi 1 e 2 D.lgs 152/06


Accordo ANCI – CONAI – COMIECO

2020/2024

- L'Allegato Tecnico CARTA 2020-2025 è stato firmato da ANCI, CONAI e COMIECO il 30 aprile 2020 ed è entrato in vigore dal 1 maggio 2020.
- E' stato il primo allegato tecnico entrato in vigore del nuovo Accordo Anci-Conai.
- I soggetti titolati alla sottoscrizione della convenzione sono i Comuni, il soggetto che governa l'ambito ottimale di raccolta indicato dalle Regioni o il soggetto dagli stessi delegato con specifica delega.
- Si individuano due opzioni di convenzionamento:
 - OPZIONE 1) : Convenzione per l'avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:
 - ✓ 1a) raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche simili (f.m.s.);
 - ✓ 1b) raccolta selettiva (CER 15 01 01).
 - OPZIONE 2): convenzione per l'avvio a riciclaggio della:
 - ✓ 2a) raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.) - CER 20 01 01;
 - ✓ 2b) raccolta congiunta e raccolta selettiva.

Accordo ANCI – CONAI – COMIECO

2020/2024



Accordo ANCI – CONAI – COMIECO

2020/2024

TABELLA DI SINTESI DELL'ALLEGATO TECNICO

			01/05/2020	2021	2022	2023	2024
corrispettivo per la raccolta	Corrispettivo imballaggi per raccolta congiunta, selettiva e poliaccoppiati resi separati	€/t	115,00	117,00	119,00	123,00	128,00
	Riduzione Corrispettivo per raccolta selettiva su superficie privata con cassoni > 5 mc posizionati entro 31/12/19	€/t	50,00	50,00 sino 30/4 quindi 30,00	30,00 fino al 30/4 quindi 0,00	0,00	0,00
	Corrispettivo per raccolta selettiva su superficie privata con cassoni > 5 mc o compattanti o > di n. 2 per utenza	€/t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	imballaggi nella raccolta congiunta (tolleranza max - 3% nelle mps)	%	40	42	42	44	44
	fms valore Camera di Commercio MI	€/t	1.02 carta e cartone lavorati				
	fms contributo a Comieco per lavorazione	€/t	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	fms franchigia per riconoscimento corrispettivo (aggiornabile da 2021)	€/t	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	salvaguardia corrispettivo congiunta	€/t	35,00				

Accordo ANCI – CONAI – COREPLA

2020/2024

- L'Allegato Tecnico Plastica 2020-2024 è stato firmato da ANCI, CONAI e COREPLA il 30 settembre ed è stata decisa l'entrata in vigore retroattiva dal 01 settembre 2020.
- L'Allegato disciplina, per quanto di competenza di COREPLA e salvo quanto di competenza di altri sistemi EPR, la **raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica** di provenienza urbana o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico ed il successivo conferimento ai Centri di Selezione operanti per COREPLA (nel seguito i "CSS") e altri impianti ad essi equiparati, descritti nella Convenzione Locale Tipo.
- **FLUSSI DI RACCOLTA PREVISTI:**
 - "FLUSSO A": raccolta di rifiuti di monomateriale di rigine domestica.
 - "FLUSSO B": raccolta di rifiuti di imballaggio in plastica, monomateriale comunque conferiti al servizio comunale ma di natura non domestica.
 - "FLUSSO C": raccolta monomateriale di provenienza urbana da raccolta dedicata finalizzata al conferimento dei soli CPL in uno o più polimeri
 - "FLUSSO D": conferimento multimateriale di provenienza urbana

Accordo ANCI – CONAI – COREPLA 2020/2024

Metodi di calcolo
corrispettivo netto di
raccolta

Il costo di gestione della
frazione estranea resta
a carico del
Comune/Convenzionato

Corrispettivo Unitario Cu

TIPOLOGIA DI FLUSSO	Cu: CORRISPETTIVO €/t
FLUSSO A	310,57
FLUSSO B	81,99
FLUSSO C	403,84
FLUSSO D	302,38

Tabella 1

Calcolo quantità imballaggi Corepla

La % di imballaggi COREPLA (% ICC) risultante dalla media mobile di riferimento delle analisi qualitative, come definita all'art. 3 dell'Allegato 1, per i quantitativi lordi conferiti nel mese (QL).

$$ICC = (\% ICC \times QL) / 100$$

Accordo ANCI – CONAI – COREPLA

2020/2024

Costituisce frazione estranea tutto ciò che non è imballaggio in plastica né è solidale all'origine con l'imballaggio in plastica.

Costituiscono altresì frazione estranea:

- ✓ i rifiuti di imballaggio in plastica da classificare come rifiuti pericolosi ai sensi della vigente normativa;
- ✓ i rifiuti di imballaggi di provenienza non domestica che abbiano contenuto prodotti pericolosi; • i rifiuti di imballaggi in plastica non vuoti qualora presentino residui del contenuto di peso superiore al peso dello stesso imballaggio vuoto. Per le bottiglie d'acqua e bibite è tollerato un residuo del contenuto che non superi il 5% della capacità;
- ✓ i rifiuti anche di imballaggio e simili provenienti dai reparti ospedalieri;
- ✓ Le cassette per pesce di provenienza non domestica (ad es. pescherie) in quanto maleodoranti e con forte carica batterica caratteristiche incompatibili con i requisiti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in base alla vigente normativa in materia;
- ✓ i rifiuti di imballaggio di competenza degli altri Consorzi di Filiera del sistema CONAI. Non costituiscono frazione estranea i rifiuti di imballaggio degli altri Consorzi di Filiera del sistema CONAI che siano oggetto di raccolta multimateriale attivata e che siano conferiti a CSS in tali flussi.

Accordo ANCI – CONAI – COREPLA

2020/2024

Costo gestione frazione estranea

La frazione estranea in uscita dai CSS è quota parte dello scarto di selezione che comprende quindi anche imballaggi non selezionabili e/o non selezionati (cd. Plasmix).

Il costo di separazione della frazione estranea (C_{fes}) che verrà ri addebitato da COREPLA al Convenzionato per conferimenti monomateriale sarà pari al corrispettivo riconosciuto da COREPLA al CSS per tale separazione. Le Parti si danno atto che al momento della sottoscrizione del presente Allegato Tecnico tale costo è pari a 106,93 €/t.

Il costo di gestione della frazione estranea (C_{fer}) che verrà riaddebitato da COREPLA al Convenzionato per conferimenti monomateriale sarà pari al costo effettivo sostenuto da COREPLA per il CSS di destino del materiale. Le Parti si danno atto che al momento della sottoscrizione del presente Allegato Tecnico. Il costo di avvio a recupero della frazione estranea, comprensivo dei costi dei trasporti, è compreso tra 160 e 230 €/t.

Costo complessivo di gestione della frazione estranea monomateriale = C_{fes} + C_{fer}.

Accordo ANCI – CONAI – COREVE

2020/2024

- L'Allegato Tecnico Vetro 2020-2024 è stato firmato da ANCI, CONAI e COREVE il 30 settembre ed è stato decisa l'entrata in vigore retroattiva dal 01 settembre 2020.
- Dall'analisi degli studi disponibili, sono stati identificati i valori rappresentativi degli oneri per i sistemi di raccolta del vetro prevalenti:
 - Raccolta Stradale = 60 euro/ton
 - Raccolta PAP = 120 euro/ton
- Considerando che l'incidenza su base nazionale delle due modalità di raccolta si equivale, si è stimato un costo medio di raccolta pari a 90 euro/ton. Su questa ipotesi converge anche il valore medio risultante dagli studi di parte, basati su approcci differenti: il costo standard del servizio (efficiente, efficace e d economico) per CoReVe (con PAP limitato all'HORECA); il costo "a piè di lista" per ANCI.
- In considerazione della normativa vigente, il livello di costo «accettabile» è stato individuato nell'80% del costo medio, pari a 73 euro/ton al 2024.
- L'incremento concordato dei corrispettivi, partendo dai "maggiori oneri" del precedente accordo (53 euro/ton), è stato suddiviso lungo i 5 anni della validità dell'accordo (da settembre 2020 al 2024).

Accordo ANCI – CONAI – COREVE 2020/2024

Il nuovo ATV prevede una crescita progressiva annuale dei corrispettivi fino al 2024 con un incremento medio complessivo di circa il 38% per ciascuna fascia rispetto ai valori del precedente accordo, ad eccezione della fascia E, volutamente penalizzata in quanto di qualità troppo bassa.

	2019	2020 <i>da set</i>	2021 <i>da gen</i>	2022 <i>da gen</i>	2023 <i>da gen</i>	2024 <i>da gen</i>
Fascia A	53,01	57,00	61,00	65,00	69,00	73,00
Fascia B	48,83	52,50	56,10	59,80	63,40	67,00
Fascia C	45,35	49,00	52,50	56,00	59,50	63,00
Fascia D	35,86	38,50	41,10	43,80	46,40	49,00
Fascia E	11,80	11,00	9,00	6,00	4,00	3,00

Accordo ANCI – RICREA 2020/2024

Corrispettivi Allegato Tecnico RICREA

Acciaio – Raccolta differenziata

Fascia di qualità	Anno 2021	Anno 2022
frazioni estranee	€/ton	€/ton
Fino al 4%	133,00	135,00
Dal 4% al 10%	123,00	126,00
Dal 10% al 16%	96,00	94,00
Dal 16% al 22%	60,00	60,00

Acciaio – da residui di impianti di combustione (RU)

Fascia di qualità	Anno 2021	Anno 2022
frazioni estranee	€/ton	€/ton
Fino al 20%	42,00	42,00
Dal 20% al 30%	32,00	32,00

Accordo ANCI – CiAL

2020/2024

Corrispettivi Allegato Tecnico CiAL

Alluminio – Raccolta differenziata

Fascia di qualità	Anno 2021	Anno 2022
frazioni estranee	€/ton	€/ton
Fino al 3%	410,00	410,00
Dal 3% al 6% (plastica- metalli)	396,00	396,00
Dal 3% all'8% (vetro, metalli)		
Dal 6% al 10% (plastica- metalli)	264,00	264,00
Dall'8% al 13% (vetro, metalli)		
Dal 10% al 15% (plastica- metalli)	132,00	132,00
Dal 13% al 18% (vetro, metalli)		

Alluminio – selezione residui impianti combustione (RU)

Fascia di qualità	Anno 2021	Anno 2022
frazioni estranee	€/ton	€/ton
Fino al 10%	200,00	200,00
Dal 10% al 20%	130,00	130,00

Accordo ANCI – BIOREPACK

- Allegato Tecnico Anci-Biorepack definisce, relativamente ai rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile raccolti assieme all'umido urbano e conferiti ad impianti industriali di riciclo organico:
 - le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate;
 - le modalità e condizioni di controllo della qualità di tali raccolte;
 - i corrispettivi riconosciuti ai Convenzionati.
- Materiali compostabili si intendono le matrici biodegradabili ed in particolare i rifiuti organici come definiti all'art. 183, comma 1, lett. d) del T.U.A.; i rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificati EN 13432; i rifiuti derivanti da altri manufatti in plastica biodegradabile e compostabile certificati EN 13432 ovvero EN 14995; i rifiuti di imballaggio e derivanti da manufatti in altri materiali, certificati compostabili EN 13432, di seguito anche solo "MC".
- Materiali non compostabili (MNC) si intendono matrici non compostabili presenti nell'Umido urbano che penalizzano il riciclo ed aumentano i costi di trattamento.
- Per quantitativi rilevanti ai fini dell'AT Anci-Biorepack si intendono i quantitativi di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile, al netto dell'umidità, che generano i corrispettivi previsti dall'AT.

Accordo ANCI – BIOREPACK

FASCIA QUALITATIVA	FRAZIONI DI MNC (%)	CORRISPETTIVO (€/T)
A	0 - < 5%	127,00 €/t
B	5 - ≤ 10%	112,00 €/t
C	> 10% - ≤ 15%	105,00 €/t
D	> 15% - ≤ 20%	63,00 €/t

Il Convenzionato provvede a fatturare a Biorepack, i quantitativi rilevanti ai fini dell'AT individuati ed applicando la seguente formula:

- “% imballaggi bioplastica” = la percentuale di imballaggi in bioplastica compostabile, al netto dell'umidità, convenzionalmente assunto in misura pari all'1,25%.
- “QL” = quantitativi lordi di rifiuto umido urbano [codici EER 20 01 08 e 20 03 02] risultanti dai registri di carico e scarico degli impianti di riciclo organico, ovvero degli impianti intermedi di trasferimento, conferiti in tali impianti nel periodo di fatturazione di riferimento.

$$\frac{\% \text{ imballaggi bioplastica} \times \text{QL}}{100}$$

100

Sistemi Automomi

IL DLGS 152/06 prevede per i produttori di imballaggio anche alternative rispetto all'adesione ai Consorzi di filiera. Infatti, questi possono “organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale” (art. 221, comma 3, lett. a) oppure mettere in atto “un sistema di restituzione dei propri imballaggi” (art. 221, comma 3, lett. c).

Ad oggi 3 sono i sistemi autonomi esistenti che fanno capo tutti alla filiera del recupero degli imballaggi in plastica



P.A.R.I., sistema autonomo sviluppato da Aliplast S.p.A. per la gestione dei propri rifiuti di imballaggi flessibili in PE, ascrivibili al circuito Commerciale e Industriale.



CO.N.I.P., sistema che si occupa di organizzare, garantire e promuovere la raccolta e il riciclaggio di casse e di pallet in plastica dei propri consorziati a fine ciclo vita.



CORIPET, sistema riguardante la gestione degli imballaggi in PET per liquidi alimentari.

Accordo ANCI – CORIPET

- L'11 maggio 2020 è stato siglato il primo accordo nazionale tra CORIPET e ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Si tratta di un accordo importante, perché definisce le regole tecniche, operative ed economiche tra i Comuni ed il Consorzio Coripet, che gestisce il fine vita dei contenitori in PET per liquidi alimentari dei suoi associati. Accordo rinnovato sino a nuova sottoscrizione Accordo di Comparto.
- I rifiuti costituiti da CPL liquidi in PET di competenza CORIPET in base all'immesso al consumo saranno gestiti in maniera indistinta da quelli di Corepla.
- Coripet avrà la possibilità di installazione ECOMPATTATORI per raccolta selettiva dei contenitori CPL che saranno di proprietà esclusiva del consorzio su suolo pubblico e privato. Coripet, dovrà sempre e comunque comunicare al Comune i quantitativi di bottiglie intercettate. Questo dato andrà a sommarsi ai dati relativi alla raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi di legge.

Accordo ANCI – CORIPET

- Coripet riconosce Comuni o ai delegati per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata: sui volumi di competenza CORIPET è previsto un incremento di +6€ a tonnellata rispetto ai corrispettivi attuali dell'accordo Anci/Conai (allegato tecnico Corepla). I suddetti corrispettivi migliorativi vengono sempre riconosciuti, a prescindere dalle percentuali delle impurità presenti nella raccolta.

Flussi/corrispettivi attuali	CORIPET
Flusso A = 307,07 €/t	Flusso A = 307,07 €/t + 6 €/t
Flusso B = 81,07 €/t	Flusso B = 81,07 €/t + 6 €/t
Flusso C = 399,29 €/t	Flusso C = 399,29 €/t + 6 €/t
Flusso DL = 298,97 €/t	Flusso DL = 298,97 €/t + 6 €/t

Non saranno applicate fasce/limiti di conformità in termini di livelli percentuali di frazione estranea (FE), per cui i corrispettivi di cui sopra saranno sempre corrisposti, indipendentemente appunto dalle percentuali di FE presenti nei conferimenti (cfr. Allegato Tecnico ANCI/COREPLA 2014 - 2019, art. 6.1.3).

NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

Art. 224 commi 5 , 5-bis e 6 del D.lgs 152/06

5. Al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, Conai ed i sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi collettivi operanti e i gestori delle piattaforme di selezione (Css), con l'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), con l'Unione delle Province italiane (Upi) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce:

1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1 e 2 del presente decreto legislativo;
2. le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero.
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.

5-bis. L'accordo di programma di cui al comma 5 è costituito da una parte generale e dai relativi allegati tecnici per ciascun materiale di cui all'allegato E. Gli allegati tecnici prevedono i corrispettivi calcolati secondo le fasce di qualità, tenendo conto delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, che sono stabilite tramite analisi merceologiche effettuate da un soggetto terzo, individuato congiuntamente dai soggetti sottoscrittori, nominato dagli Enti di governo d'ambito territoriali ottimali, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni con oneri posti a carico dei sistemi collettivi.

6. L'accordo di programma di cui al comma 5 è trasmesso all'Autorità di cui all'articolo 207 184 185 , che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.

NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO CONFERITI AL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

TRA

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani UPI, Unione delle Province d'Italia ANEA, Associazione Nazionale Autorità e Enti d'Ambito

E

CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi

E

I SISTEMI EPR AUTONOMI (CONIP, Sistema autonomo per la gestione di casse e pallet in plastica - CORIPET, Sistema per la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari - PARI, Sistema per la gestione autonoma dei rifiuti di imballaggio proposto da Aliplast spa)

E

I SISTEMI EPR DI FILIERA (gli schemi di responsabilità estesa del produttore di cui agli artt. 221, comma 3, lett. a) e c), 221 bis e all'art. 223 TUA)

E

LE ASSOCIAZIONI DEI GESTORI DELLE PIATTAFORME DI SELEZIONE E RECUPERO/RICICLO (tra cui UNIRIMA, e altri)

Accordo ANCI – CdcNPA e CdcRAEE

- Il Dlg 188/08 e il DM 185/07 istituiscono rispettivamente il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CdcNPA) e il Centro di Coordinamento RAEE (CdcRAEE).
- L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) stipula periodicamente accordi di programma con i Centri di Coordinamento RAEE (CDCRAEE) e Pile e Accumulatori (CDCNPA) per definire le condizioni generali di raccolta e gestione di queste tipologie di rifiuto.



Accordo ANCI – CdcNPA e CdcRAEE

Decreto Legislativo 188/2008

- Il Decreto Legislativo 20 Novembre 2008 n. 188 e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, in attuazione della Direttiva 2006/66/CE.
- Ai sensi delle citate norme i Produttori o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile e accumulatori portatili e di pile e accumulatori industriali e per veicoli, idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale, con le modalità specificate agli articoli 6 e 7 del suddetto Decreto Legislativo.
- Nel rispetto degli obiettivi di raccolta indicati dall'art. 8 del suddetto Decreto Legislativo e al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata, i produttori di pile e accumulatori possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di una convenzione.

Accordo ANCI – CdcNPA e CdcRAEE

- Decreto Legislativo 188/2008: la raccolta differenziata deve essere organizzata secondo le categorie di pile e accumulatori indicati nella tabella 1 nell'Allegato III parte C, del D.lgs.188/2008, ovvero:

Categoria	Tipologia
<i>Pile e accumulatori portatili</i>	Pila Zinco Carbone
	Pila Zinco Cloruro
	Pila Alcalina
	Pila al Litio
	Pila Zinco Aria
	Pila Zinco Argento
	Accumulatori al Piombo
	Accumulatori Nichel Cadmio
	Accumulatori Nichel Idruri Metallici
	Accumulatori al Litio
	Altro

Categoria	Tipologia
<i>Accumulatori per Veicoli</i>	Accumulatori al Piombo
	Accumulatori Nichel Cadmio
	Altro

Categoria	Tipologia
<i>Accumulatori Industriali</i>	Accumulatori al Piombo
	Accumulatori Nichel Cadmio
	Altro

Accordo ANCI – CdcNPA e CdcRAEE

Decreto Legislativo 49/2014

- Detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti da nuclei domestici, in attuazione della Direttiva 2012/19/CE
- I Produttori di AEE adempiono ai propri obblighi di cui al D.Lgs. 49/2014 in forma individuale o mediante Sistemi Collettivi, operanti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i quali devono garantire il ritiro di tutti i RAEE conferiti dai Centri di Raccolta e dai soggetti autorizzati e iscritti presso il Centro di Coordinamento, garantendo i migliori standard di trattamento e sostenendone i relativi oneri.
- Nel rispetto degli obiettivi di recupero indicati dall'allegato V del D.Lgs. 49/2014 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del medesimo decreto.
- Tale raccolta differenziata deve essere organizzata secondo i Raggruppamenti indicati nell'Allegato 1 del D.M. 185/07 e s.m.i.
- Il Centro di Coordinamento costituito dai Sistemi Collettivi è il consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, costituito sulla base dell'art. 13 comma 8) del D.Lgs. 151/05 e disciplinato ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 49/2014 per assicurare l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi.

Accordo ANCI – CdcNPA e CdcRAEE

Decreto Legislativo 49/2014

- Detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti da nuclei domestici, in attuazione della Direttiva 2012/19/CE
- I Produttori di AEE adempiono ai propri obblighi di cui al D.Lgs. 49/2014 in forma individuale o mediante Sistemi Collettivi, operanti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i quali devono garantire il ritiro di tutti i RAEE conferiti dai Centri di Raccolta e dai soggetti autorizzati e iscritti presso il Centro di Coordinamento, garantendo i migliori standard di trattamento e sostenendone i relativi oneri.
- Nel rispetto degli obiettivi di recupero indicati dall'allegato V del D.Lgs. 49/2014 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del medesimo decreto.
- Tale raccolta differenziata deve essere organizzata secondo i Raggruppamenti indicati nell'Allegato 1 del D.M. 185/07 e s.m.i.
- Il Centro di Coordinamento costituito dai Sistemi Collettivi è il consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, costituito sulla base dell'art. 13 comma 8) del D.Lgs. 151/05 e disciplinato ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 49/2014 per assicurare l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi.

LA RACCOLTA DEI RAEE

I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTECOMUNALI (CdR):

- comunemente definiti ecocentri, isole ecologiche, ecopiazze, etc., sono spazi presidiati e attrezzati, in cui gli utenti possono conferire in modo differenziato diverse tipologie di rifiuti (ingombranti, raee, etc..)
- Tali aree sono dotate di contenitori (cassoni scarrabili, press-container, etc.) disposti in modo da rendere agevole il conferimento dei rifiuti, in particolare dei RAEE, e consentire le operazioni di svuotamento e caricamento dei mezzi di servizio.

Alcuni requisiti dei CdR:

- recinzione perimetrale
 - sistema di raccolta e smaltimento delle acque (meteoriche, servizi, percolazione e lavaggio)
 - idonei sistemi di illuminazione, sicurezza, accessibilità al pubblico
- La norma di riferimento sui CdR è il DM 8 aprile 2008, modificato e integrato dal DM 13 maggio 2009

LA RACCOLTA DEI RAEE



Un esempio di
Centro di Raccolta
comunale

Accordo ANCI – CdcNPA e CdcRAEE

Decreto Legislativo 49/2014

ACCORDO ANCI-CDC RAEE 2021

- L'Accordo disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai Centri di Raccolta, l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 49/2014
- Il Centro di Coordinamento coordina le attività dei **Sistemi Collettivi**, i quali assicurano il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i Centri di Raccolta. I Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori e i Sistemi Individuali di Produttori si impegnano ad assicurare il trattamento adeguato dei RAEE ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 49/2014, garantendo elevati standard di trattamento e recupero così come ulteriormente codificati nell'accordo previsto ai sensi dell'art. 33, comma 5, lettera g) del D.Lgs. 49/2014 attraverso impianti autorizzati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 49/2014.
- ANCI e le Associazioni di rappresentanza delle Aziende della Raccolta si impegnano a promuovere la realizzazione da parte dei Comuni e delle Aziende della Raccolta di adeguati sistemi di raccolta differenziata dei RAEE sulla base di quanto previsto all'art. 12 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 49/2014, nel rispetto dei Raggruppamenti. ANCI e le Associazioni di rappresentanza delle Aziende della Raccolta si impegnano altresì a sensibilizzare i Comuni e le Aziende della Raccolta sulla necessità che il trattamento avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 49/2014 e che tutti i dati relativi ai RAEE raccolti e avviati direttamente a trattamento senza intermediazione dei Sistemi Collettivi siano comunicati al Centro di Coordinamento

Accordo ANCI – CdcNPA e CdcRAEE

Decreto Legislativo 49/2014

- Sistemi Collettivi riconosceranno ai Soggetti Beneficiari i seguenti Premi di Efficienza per singolo carico ritirato in relazione alle tipologie di Raggruppamento interessate:

Raggruppamento	Tipologia	Importo in Euro / tonnellata
R1, R2, R3, R4, R5	Indisponibilità a ricevere la Distribuzione o assenza di un valido calendario per i ritiri	0
R1, R3	Disponibilità a ricevere la Distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri. Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività	54
R2, R4	Disponibilità a ricevere la Distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività	113
R5	Disponibilità a ricevere la Distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività	290
R1, R2, R3, R4, R5	Disponibilità a ricevere la Distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri Ritiro che raggiunge almeno la soglia di buona operatività (premi sotto soglia)	20

- R1** – apparecchi per la refrigerazione e la climatizzazione (inclusi gli scaldi acqua elettrici)
- R2** – grandi bianchi (apparecchi per la cottura, lavatrici, lavastoviglie, etc.), stufe elettriche, ventilatori
- R3** – tv e monitor
- R4** – piccoli elettrodomestici (PED), attrezzature informatiche (IT), apparecchi di illuminazione (senza sorgenti luminose), giocattoli e altro
- R5** – sorgenti luminose (tutte, tranne le lampadine a incandescenza: ovvero lampade a risparmio energetico, tubi fluorescenti, etc.)

Grazie per l'attenzione

Ing. Francesco Sicilia
Direttore Generale UNIRIMA
www.unirima.it



GLOSSARIO D.Lgs. 188/08

- Accordo di Programma: indica il presente accordo stipulato ai sensi dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 188/08.
- Condizioni Generali di Ritiro: indica le Condizioni Generali per il ritiro di rifiuti di pile e accumulatori portatili e pile e accumulatori industriali e per veicoli dai Centri di Raccolta di cui agli Allegati 1 e 3 al presente Accordo di Programma.
- Convenzione Operativa: indica le convenzioni per adesione di cui agli Allegati 2 e 4 del presente Accordo di Programma, relative alla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori portatili e pile e accumulatori industriali e per veicoli.
- Informativa Privacy: indica l'informativa resa ai sensi del D. Lgs. 196/03 pubblicata sul Portale.
- Normativa Ambientale: significa qualsivoglia legge o normativa o disposizione di qualunque genere, incluse quelle derivanti da provvedimenti abilitativi individuali o licenze, applicabile di volta in volta in materia o comunque connessa (i) alla protezione dell'ambiente; (ii) alla gestione dei rifiuti; (iii) alla materia della salute e alla sicurezza sul lavoro.
- Pile e accumulatori portatili: indica le pile e accumulatori portatili di cui all'art. 2 lettera c) del D. Lgs 188/08 e s.m.i.

GLOSSARIO D.Lgs. 188/08

- Pile e accumulatori industriali e per veicoli: indica le pile e accumulatori industriali e per veicoli di cui all'art. 2 lettera e) e f) del D. Lgs 188/08 e s.m.i.
- Portale: indica il sito www.cdcnpa.it.
- Punto di Prelievo: una o più Unità di Carico destinate alla raccolta di rifiuti di pile e accumulatori.
- Richiesta di Ritiro: ha il significato attribuito a tale termine nelle Condizioni Generali di Ritiro.
- Sistema Collettivo: sistema di raccolta, trattamento e riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori di cui agli art. 6, 7 e 10 del Decreto 188/08, partecipato da due o più produttori di pile e accumulatori.
- Sistema Individuale: sistema di raccolta, trattamento e riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori di cui agli art. 6, 7 e 10 del Decreto 188/08, istituito dal singolo produttore di pile e accumulatori.
- Sottoscrittore: ha il significato di soggetto giuridico che sottoscrive la convenzione operativa. Possono essere Sottoscrittori nell'ambito del presente accordo di programma solo i seguenti soggetti:
 - Comuni o soggetti che gestiscono i Centri di Raccolta presso i quali si trovano i rifiuti di pile e accumulatori raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (rif. art.6, comma 3, e art. 7, comma.6, D.Lgs. 188/08, ultimo capoverso), d'ora in poi CdR Comunali.
 - Il CDCNPA richiederà ai soggetti Sottoscrittori diversi dal Comune o dalla Azienda partecipata dal comune, idonea documentazione a supporto della richiesta di iscrizione.

GLOSSARIO D.Lgs. 188/08

- Unità di Carico: contenitore destinato alla raccolta ed al trasporto esclusivo di rifiuti di pile e accumulatori, eventualmente accessibile anche all'utilizzatore finale.
- Punto di raccolta: contenitore così come definito all'art. 2 co. 1 lettera "t" del Decreto 188/08 e s.m.i.
- Zone di Competenza: indica le zone di competenza assegnate al Sistema Collettivo o Individuale sulla base del sistema di assegnazione regolato dal CDCNPA.

GLOSSARIO D.Lgs. 49/2014

- “Accordo di Programma”: indica il presente accordo stipulato ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs. 49/2014.
- “Bacino di Popolazione”: indica l’insieme della popolazione di riferimento per ciascun Centro di Raccolta così definito:
 - Singolo Comune con solo un Centro di Raccolta: il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti del Comune.
 - Singolo Comune con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) servito è dato dal numero di abitanti del Comune diviso per il numero di Centri di Raccolta.
 - Centro di Raccolta ubicato in un Comune che serve gli abitanti di più Comuni (aggregazione); il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti dell’aggregazione.
 - Aggregazione di Comuni con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) di ciascun Centro di Raccolta dell’aggregazione è dato dal numero di abitanti dell’aggregazione diviso il numero di Centri di Raccolta in essa ubicati.
- “Centro di Coordinamento”: ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente accordo di Programma.
- “Centro di Raccolta”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 49/2014; esso può altresì essere autorizzato ex art. 208 del D.Lgs. 152/06.

GLOSSARIO D.Lgs. 49/2014

- “Condizioni Generali di Ritiro”: indica le condizioni di servizio di cui all’Allegato 1 del presente Accordo di Programma.
- “Convenzione Operativa”: indica la convenzione di cui all’Allegato 2 del presente Accordo di Programma.
- “Distributore”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 49/2014.
- “Fascia”: indica la categoria cui appartiene ciascun Centro di Raccolta ai fini dell’attribuzione del Premio di Efficienza.
- “Installatori/Centri di Assistenza Tecnica”: indica i soggetti che, a titolo professionale, rispettivamente installano o sostituiscono in garanzia, ovvero installano, mantengono e riparano le AEE e che, ai fini di cui al presente Accordo di Programma sono assimilati ai Distributori.
- “Normativa Ambientale”: significa qualsivoglia legge o normativa o disposizione di qualunque genere, incluse quelle derivanti da provvedimenti abilitativi individuali o licenze, applicabile di volta in volta in materia o comunque connessa (i) alla protezione dell’ambiente; (ii) alla gestione dei rifiuti; (iii) alla materia della salute e alla sicurezza sul lavoro.
- “Premio di Efficienza”: indica il premio di efficienza e il contributo per l’adeguamento delle infrastrutture messo a disposizione dai Sistemi Collettivi ai Sottoscrittori, secondo quanto indicato all’art. 15 comma 3 lett. d) e lett. e) del D.Lgs. 49/2014.

GLOSSARIO D.Lgs. 49/2014

- “Produttore”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs.49/2014.
- “Raccolta”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 183, comma 1, lettera o) del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
- “RAEE” o rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 49/2014.
- “RAEE di piccolissime dimensioni”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 49/2014.
- “RAEE provenienti dai nuclei domestici”: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici. Art. 4, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 49/2014
- “Raggruppamenti”: indica i raggruppamenti di cui all’Allegato I al DM 185/07 e s.m.i..
- “Sistemi Individuali”: indica i Produttori di AEE che intendano gestire RAEE ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 49/2014.
- “Sistemi Collettivi”: indica i Sistemi Collettivi di Produttori istituiti per la gestione dei RAEE domestici ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 49/2014 facenti parte del Centro di Coordinamento.

GLOSSARIO D.Lgs. 49/2014

- “Soggetti Beneficiari”: indica quei Sottoscrittori che hanno effettuato l’iscrizione del Centro di Raccolta e ai quali spetta il Premio di Efficienza secondo quanto previsto all’art. 8.3 del presente Accordo di Programma.
- “Sottoscrittori”: indica i Comuni, ovvero i gestori delegati dei Centri di Raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica e il loro rapporto con il Comune stesso, che abbiano perfezionato l’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento.